

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 328

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESCO SANNA, LETTA, BASSO, DE MICHELI, ASCANI, BINI, BIONDELLI, BRAGA, CARRA, CARRESCIA, COMINELLI, COPPOLA, COVA, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, GADDA, GARAVINI, GHIZZONI, GINATO, GIULIETTI, TINO IANNUZZI, MANZI, MARCHI, MARCO MELONI, MOSCA, NACCARATO, NISSOLI, PASTORINO, PES, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RUBINATO, SCUVERA, SERENI, TENTORI, VACCARO, VENTRICELLI, VILLECCO CALIPARI**

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

*Presentata il 18 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 16 marzo 2013, mentre le Camere eleggevano i loro Presidenti, oltre centocinquantamila persone partecipavano a Firenze ad una grande manifestazione, promossa dalla associazione Libera a venti anni dalla strage mafiosa dei Georgofili. Alla fine della manifestazione sono risuonati i nomi delle oltre novecento vittime delle mafie nel nostro Paese.

Nel corso della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento della XVII legi-

slatura, molti degli attuali proponenti hanno aderito a « Riparte il Futuro », campagna contro la corruzione promossa dal Gruppo Abele e dalla associazione Libera, che ha visto la sottoscrizione di oltre ottocento candidati. Tra essi, 71 sono stati eletti al Senato della Repubblica e 201 alla Camera dei deputati.

Tra gli impegni richiesti ai candidati alle elezioni politiche, l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano, entro i primi cento giorni della nuova legislatura,

del reato di « scambio elettorale politico-mafioso ».

La presente proposta di legge adempie quell'impegno, affrontando la questione cruciale della sfera di applicazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, sostituendo integralmente l'articolo 416-ter del codice penale. Un disegno di legge modificativo all'articolo 416-ter del codice penale era già stato depositato al Senato della Repubblica, nella XVI legislatura, dal gruppo del Partito Democratico, a prima firma della senatrice Silvia Della Monica (atto Senato n. 2305). I medesimi contenuti sono stati ripresentati sul finire della legislatura sotto forma di emendamento al disegno di legge delega « anticorruzione », ma non sono stati approvati nel corso dell'esame in Commissione, né assunti nel testo sul quale il Governo ha posto la fiducia. La presente proposta è volta ad estendere, con la sostituzione integrale dell'articolo 416-ter del codice penale, la pena stabilita per lo scambio elettorale politico-mafioso — la promessa dei voti dell'associazione criminale contro l'erogazione di danaro — anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis. Si prevede inoltre che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento di « qualunque altra utilità » ovvero « la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa » possano rientrare tra le finalità del delitto. In tal modo l'oggetto dello scambio potrà superare la semplice dazione o promessa di denaro in cambio dei voti e conferire maggior efficacia alla disposizione in questione.

L'ampliamento delle condotte che costituiscono reato completerebbe gli strumenti di repressione delle forme di violenza di cui si serve la criminalità organizzata, ed in particolare andrebbe a colpire le possibilità di infiltrazione nelle istituzioni e la capacità di condizionamento di eletti collusi con il sistema criminale.

Il Parlamento ha adottato numerosi provvedimenti di contrasto alle attività economiche della criminalità organizzata e

ha forgiato strumenti giuridici che anche in via cautelare la spossessano dei beni ad essa riconducibili. Tuttavia le organizzazioni criminali dispongono ancora di ingenti capitali e sono capaci di « inquinare » i luoghi della democrazia rappresentativa.

In ragione della estesa rete di contatti intessuta dai clan mafiosi, essi puntano a contare sulla protezione, sul sostegno e sulla connivenza di strati della popolazione resi deboli dalla crisi economica, estendendo così il loro controllo sulla vita sociale di parti del Paese anche oltre le zone di insediamento tradizionali, accrescendo progressivamente la loro presenza anche nelle regioni settentrionali.

Non va inoltre sottovalutata la crescente intensificazione dei rapporti tra le varie mafie italiane e tra queste e le numerose organizzazioni criminali straniere operanti in Italia e all'estero, come pure dimostrato dall'attenzione rivolta, soprattutto negli ultimi anni, dagli organismi internazionali dell'Unione europea al contrasto al crimine organizzato. La rilevanza che questo tema ha assunto nell'agenda politica internazionale ha ad esempio indotto l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ad adottare, nella Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, un'apposita convenzione — ratificata dall'Italia ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146 — contro il crimine organizzato transnazionale, proprio al fine di combattere i sodalizi criminali che operano sullo scenario internazionale, avvalendosi della connivenza e della complicità di una fitta rete di associazioni criminali presenti nei diversi Paesi e sfruttando in tal senso la facilità di comunicazioni e contatti resa possibile dalla globalizzazione e, per quanto concerne l'Europa, dall'apertura delle frontiere.

Tuttavia, nonostante queste importanti misure di cooperazione internazionale e di armonizzazione delle normative interne, assunte in sede sovranazionale, è compito dei singoli Stati adottare norme idonee a contrastare il potere crescente delle organizzazioni criminali, adattandole alle peculiarità del contesto di riferimento. Su questo versante spetta quindi allo Stato

italiano affrontare il problema del crimine organizzato nella consapevolezza delle peculiarità che caratterizzano il nostro contesto sociale, potenziando le norme che hanno consentito sinora di conseguire importanti vittorie sul terreno della lotta ai sodalizi criminali e in particolare alle mafie. E ciò è tanto più importante oggi non solo in ragione dei tanti successi

riportati dalle forze dell'ordine e dalla magistratura nell'ambito della lotta alle mafie — con la cattura di boss da tempo latitanti e il correlativo accertamento delle responsabilità di ciascuno — ma anche e soprattutto perché è la stessa società italiana che sta dimostrando una capacità di reazione straordinaria di opposizione culturale e civica alle organizzazioni mafiose.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. — (*Scambio elettorale politico-mafioso*). — La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati ».

